



Comune di
Castiglione Messer Raimondo
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:
 - sociale e assistenziale;
 - istruzione, formazione e ricerca scientifica;
 - cultura;
 - arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - sport e tempo libero;
 - tutela dell'ambiente;
 - turismo;
 - promozione del tessuto economico sociale;
 - protezione civile.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Castiglione Messer Raimondo ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'ente;
 - vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalla erogazione di denaro, consistenti nella prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
 - soggetti beneficiari: le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari dei contributi, dei vantaggi economici e patrocinii.

Art. 4 – Esclusione e limitazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
 - d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative di regolamento;
 - e) contributi, vantaggi economici e patrocinii a soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
 - f) contributi a soggetti aventi scopo di lucro (i quali possono beneficiare solo di vantaggi economici e patrocinio).

Art. 5 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Castiglione Messer Raimondo e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - e) realizzazione nel territorio del Comune di Castiglione Messer Raimondo o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
2. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Castiglione Messer Raimondo e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

3. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

Art. 6 – Richiesta e concessione di contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici, presentano domanda di contributo almeno un mese prima della data dell'iniziativa con l'indicazione del preventivo e con la bozza del progetto/locandina.
3. Le domande di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo e sono disponibili presso gli uffici comunali competenti.
4. I sostegni economici sono assegnati dal Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa; ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo.
7. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate fuori dal termine previsto dal comma 3 comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato nel presente Regolamento.

Art. 7 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere vantaggi economici, presentano apposita domanda almeno un mese prima della data di svolgimento dell'iniziativa. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo e sono disponibili presso gli uffici comunali competenti.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. La concessione del bene è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta comunale.
4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.

Art.8 – Rendicontazione dei sostegni economici

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività, la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. È fatto obbligo al Responsabile competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore competente.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, comma 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
 3. Qualora il Comune di Castiglione Messer Raimondo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 9 – Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Art. 10 – Richiesta e concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo e sono disponibili presso gli uffici comunali competenti.
3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 2, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 11 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero:
 - organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata;
 - utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili;
 - riduzione degli imballaggi;
 - risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.
4. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
5. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
6. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
7. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 – Rendicontazione del contributo

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività, la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglione Messer Raimondo, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
 - d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. È fatto obbligo al Responsabile competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore competente.
 3. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato con provvedimento del Responsabile del servizio nel limite previsto dalla delibera di concessione, entro 90 giorni dalla documentazione presentata. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
 4. Qualora il Comune di Castiglione Messer Raimondo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del Comune di Castiglione Messer Raimondo” e/o “con il contributo del Comune di Castiglione Messer Raimondo”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Castiglione Messer Raimondo per la preventiva visione e approvazione, prima della loro pubblicazione e divulgazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Castiglione Messer Raimondo limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 14 - Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Castiglione Messer Raimondo, il vantaggio economico e il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

ART. 16 – Albo dei beneficiari

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal

Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura dell'Area Affari Generali entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. L'Albo dei beneficiari e i relativi contributi erogati dal comune e/o vantaggi economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 17 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.
2. Le modalità e i criteri di rendicontazione stabiliti agli articoli precedenti si applicano anche alle iniziative per le quali sia già stata presentata richiesta e non ancora avviate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.